



COMUNE DI CASALNUOVO  
DI NAPOLI  
27. SET. 2002  
UFFICIO PROTOCOLLO  
N. U 3445

**COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

*Norme Tecniche di Attuazione*



**Dott. Francesco MONACO**

Casalnuovo di Napoli, settembre 2002

## INDICE

<b>CAPO I - Classificazione acustica del territorio comunale</b> .....	2
1.1. Zone omogenee .....	2
1.2. Zone particolari .....	3
Aree di cava .....	3
Aree ferroviarie .....	3
Aree adibite a manifestazioni temporanee .....	5
Aree di mercato .....	5
Aree per attività sportive.....	6
1.3. Limiti acustici .....	6
Limiti di zona .....	6
Prescrizioni per le sorgenti sonore .....	8
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica ....	8
1.4. Deroghe per attività temporanee .....	9
<b>CAPO II – Trasformazioni territoriale</b> .....	10
2.1. Piani urbanistici attuativi .....	10
2.2. Altri interventi .....	11
2.3. Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative .....	13
2.4. VALUTAZIONI .....	13
<b>CAPO III – Interventi sul traffico e sui servizi pubblici</b> .....	14
3.1. Interventi sul traffico .....	14
3.2. Interventi sui servizi pubblici .....	14
3.3. Documentazione acustica da allegare .....	15
<b>CAPO IV – Provvedimenti amministrativi e sanzioni</b> .....	16
<b>CAPO V – Aggiornamento della zonizzazione acustica</b> .....	16
Proposta di deliberazione di Giunta sulla (D.I.A.) e sulla (D.P.C.A.)	17

## **CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **1.1. ZONE OMOGENEE**

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Casalnuovo ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Per la classificazione del territorio comunale, in attesa che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95, determini con proprio provvedimento normativo i criteri di riferimento, si è fatto riferimento alle linee guida proposte dal C.R.I.A.C. e approvate con la D.G.R. n°8758 del 29/12/95

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisioni del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dallo stesso decreto:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI Aree esclusivamente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica per l'intero territorio comunale è riportata su cartografia in scala 1:5.000

**In caso di dubbi interpretativi o eventuali errori presenti in cartografia si deve, in ogni caso, fare riferimento al contenuto delle presenti norme, al documento della zonizzazione acustica, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale.**

**1.2. ZONE PARTICOLARI***Aree di cava*

Non sono presenti sul territorio di Casalnuovo di Napoli attività estrattive

*Aree ferroviarie*

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è disciplinata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare, le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue: *"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*

*Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Da informazioni acquisite presso le direzioni delle stazioni degli enti ferroviari presenti sul territorio di Casalnuovo, le infrastrutture hanno velocità di progetto inferiore a 200 Km/h.

All'interno delle relative fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 per la sorgente sonora ferroviaria:

- a) **50 dB(A)  $L_{eq}$  diurno e 40 dB(A)  $L_{eq}$  notturno per le scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole vale solo il limite diurno.**
- b) **70 dB(A)  $L_{eq}$  diurno e 60 dB(A)  $L_{eq}$  notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A**
- c) **65 dB(A)  $L_{eq}$  diurno e 55 dB(A)  $L_{eq}$  notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B**

Il rispetto dei valori suddetti è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Qualora gli stessi valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) **35 dB(A)  $L_{eq}$  notturno (\*) per ospedali, case di cura e case di riposo;**
- b) **40 dB(A)  $L_{eq}$  notturno (\*) per tutti gli altri ricettori;**
- c) **45 dB(A)  $L_{eq}$  diurno (\*) per le scuole.**

[(\*) valori misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m. dal pavimento]

Al verificarsi dell'eventualità di cui sopra, gli interventi saranno attuati sulla base della valutazione di una commissione, appositamente istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dei Trasporti e della Navigazione e della Sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro 45 giorni dalla presentazione del progetto.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno delle fasce A e B, così come definite dall'art. 3 del DPR 18/11/98, valgono i limiti di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica e, per ciascuna di esse, i limiti di emissione di cui alla tabella B del D.P.C.M. 14/11/97.

***Aree adibite a manifestazioni temporanee***

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Casalnuovo. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1/03/91 e dell'art. 6, comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, il Sindaco, sentito il parere dell'ARPA o del tecnico competente in acustica, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile, in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili e, comunque, la deroga verrà concessa non oltre i limiti assoluti della classe sesta, 70 dB(A), fissati al perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa senza considerare in questo caso i limiti differenziali).

Vengono inoltre fissati, in apposito regolamento, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e vengono stabiliti gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

E' opportuno che le deroghe di cui sopra siano disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Sindaco.

***Aree di mercato***

Sono sicuramente associate alle aree adibite a manifestazioni temporanee ma, in questo caso, si conosce in partenza il periodo e la durata della manifestazione. Il mercato di Casalnuovo si svolge attualmente in una apposita area attrezzata, nella periferia nord-occidentale del territorio comunale, in una zona adiacente all'area di vincolo cimiteriale. Il giorno di mercato è storicamente il martedì e l'orario presunto è dalle 6.00 alle 14.00. In tale area, durante l'attività di mercato il limite di immissione del rumore è quello relativo alla classe V, 70 dB(A), valutabile ad 1 metro esternamente al perimetro che racchiude

detta area. Negli altri periodi, per la stessa area, vale la classificazione ad essa attribuita dal Piano di Zonizzazione Acustica.

#### ***Aree per Attività Sportive***

Anche queste aree sono associate alle aree adibite a manifestazioni temporanee. Come per il mercato, il Sindaco conosce i giorni e l'orario in cui si svolgono tali attività e può emettere il provvedimento autorizzativo, specificando che il limite di immissione del rumore è sempre quello relativo alla classe V, 70 dB(A), valutabile ad 1 metro esternamente al perimetro che racchiude detta area. Negli altri periodi, per la stessa area, vale la classificazione ad essa attribuita dal Piano di Zonizzazione Acustica.

### **1.3. LIMITI ACUSTICI**

#### **Limiti di zona**

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;  
i valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite indicati dal D.P.C.M. 14/11/97 sono riportati nelle tabelle seguenti:

Classificazione del territorio		Valori limite di emissione	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabella 1.1: Valori limite di emissione

Classificazione del territorio		Valori limite di immissione	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	Prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 1.2: Valori limite di immissione

Classificazione del territorio		Valori limite di qualità	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	Prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 1.3: Valori di qualità



### **Prescrizioni per le sorgenti sonore**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

### **Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica**

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti, definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

#### **1.4. DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE**

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale va definita mediante apposito regolamento comunale, che dovrà definire i criteri per la "prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi" e per "l'autorizzazione in deroga per le manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperte al pubblico". E' consigliabile, per ovvi motivi, che il regolamento comunale preveda, per quelle attività a svolgimento periodico (mercati, attività sportive ecc.), che il provvedimento autorizzativo sia emanato per periodi sufficientemente lunghi.

## CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Casalnuovo, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### 2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi:

- i Piani Particolareggiati,
- i Piani per l'edilizia economica e popolare,
- i Piani per gli insediamenti produttivi,
- i Piani di Recupero,
- i Programmi di Riquilificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico, i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" (D.I.A.) o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" (D.P.C.A.), che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,....).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico o la Documentazione Previsionale del Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda

## **2.2. ALTRI INTERVENTI**

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della D.I.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di D.I.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della D.I.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di fruizioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso per un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

### **2.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica, essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovraordinate e delle procedure amministrative, dovrà essere effettuata con deliberazione della Giunta Municipale.

### **2.4. VALUTAZIONI**

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
  - sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
  - sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

### **CAPO III – INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI**

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Casalnuovo concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore

#### **3.1. INTERVENTI SUL TRAFFICO**

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni dei Piani Generali Urbani del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

#### **3.2. INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI**

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposte a Valutazione di Impatto Acustico. A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

### **3.3. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE**

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.



#### **CAPO IV – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della D.I.A. o della D.P.C.A., nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 così come disposto dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### **CAPO V – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

**Proposta di deliberazione di Giunta sulla documentazione di impatto acustico (D.I.A.) e sulla documentazione previsionale del clima acustico (D.P.C.A.)**

**La Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)**

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione. Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
  - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
  - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità

- e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
  6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
  7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
  8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

#### **La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore

- esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
  3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti

Le presenti norme tecniche di attuazione sono parte integrante del Piano di Zonizzazione Acustica di Casalnuovo di Napoli e vogliono essere anche una guida per regolamenti e procedimenti amministrativi.

Casalnuovo, settembre 2000



Il Tecnico  
Dott. Francesco Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Monaco".